



COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di Ravenna

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Area Tecnica – Gestione Associata LLPP
Alfonsine, Cotignola e Fusignano

LAVORI DI APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINA, VIA PASSETTO, VIA BASSA, VIA RONDELLI.

Progetto Definitivo-Esecutivo

Segretario Generale: Dott. ssa Fabiola Gironella	Assessore ai LL.PP.: Ing. Pietro Vardigli	Sindaco: Sig. Mauro Venturi
Resp. Area LLPP - RUP Geom. Pironi Fulvio		
RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO):	Geom. Pironi Fulvio	
PROGETTISTA OPERE STRADALI:	Ing. Mirko Capacci	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA:	Ing. Mirko Capacci	

ELABORATO:

Capitolato Speciale d'Appalto – parte Generale e Amministrativa

Codice Intervento: Str.2018.02	Data: 11/2018	Codice Elaborato: 09
Scala:	File:	Revisione: R 0

desing  **mirko capacci ingegnere**
via leonardo da vinci 34 - 48022 - lugo (ra)
mobile 338/6555233 - ing.capacci@libero.it - pec: mirko.capacci@ingpec.eu
c.f. CPC MRK 71R16D458D - P.IVA 01472340395 nato a Faenza (RA) il 16/10/71

SOMMARIO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Descrizione dei lavori	4
Art. 3 - Importo dell'appalto	7
Art. 4 - Categorie oggetto dell'appalto.....	8
Art. 5 - Principali gruppi di lavorazione dell'appalto	9
Art. 6 - Incidenza della manodopera	10
Art. 7 - Requisiti generali e speciali dell'appaltatore, e degli operatori economici in genere / Attestazioni	10
Art. 8 - Lavori in economia	10
Art. 9 - Dichiarazione contestuale alla presentazione dell'offerta e conoscenza delle condizioni di Appalto	11
CAPO 2 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	13
Art. 1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto, ed osservanza delle disposizioni normative vigenti	13
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto	14
Art. 3 - Modalità di aggiudicazione – procedura per l'individuazione degli offerenti	15
Art. 4 - Modalità di aggiudicazione – criterio per la scelta dell'offerta migliore	15
Art. 5 - Stipulazione del contratto	16
Art. 6 - Divieto d'intestazioni fiduciarie	17
Art. 7 - Garanzia a corredo dell'offerta	17
Art. 8 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative – Garanzia definitiva	18
Art. 9 - Fideiussioni – Requisiti dei fideiussori	19
Art. 10 - Garanzie di raggruppamenti temporanei.....	19
Art. 11 - Polizze assicurative.....	19
CAPO 3 - DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI E SUL CONTRATTO.....	21
Art. 1 - Ufficio della direzione lavori	21
Art. 2 - Disposizioni in materia di sicurezza.....	21
Art. 3 - Disposizioni e Ordini di servizio	24
Art. 4 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma esecutivo e dell'appaltatore	24
Art. 5 - Attestazione dello stato dei luoghi.....	25
Art. 6 - Consegna dei lavori	26
Art. 7 - Obblighi, operazioni, rilievi e dichiarazioni dell'appaltatore prima e durante l'esecuzione dei lavori in senso stretto	27
Art. 8 - Tempo utile a dare compiuti i lavori – penalità'	28
Art. 9 - Sospensioni e proroghe.....	29
Art. 10 - Gestione dei sinistri.....	29
Art. 11 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia/varianti	30
Art. 12 - Invariabilità' dei prezzi	31
Art. 13 - Nuovi prezzi.....	31
Art. 14 - Disciplina del subappalto	32
Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto subcontratti e cottimo	33
Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori	34
Art. 17 - Attività di controllo amministrativo contabile - Documenti contabili	34
Art. 18 - Modalità di misurazione dei lavori.....	35
Art. 19 - Difetti di costruzione	35
Art. 20 - Danni a terzi e responsabilità civili e penali	36
Art. 21 - Stati di Avanzamento dei lavori - Pagamenti in acconto	36
Art. 22 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione	37
Art. 23 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	37
Art. 24 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	41
Art. 25 - Modalità di esecuzione dei lavori e dei materiali di scavo e di demolizione	42
Art. 26 - Modalità di esecuzione dei lavori e dei materiali di cantiere	42
Art. 27 - Modalità di esecuzione dei lavori e dei materiali – Prove.....	42

Art. 28 - Ultimazione dei lavori – conto finale	43
Art. 29 - Collaudo provvisorio e collaudo definitivo / certificato di regolare esecuzione	43
Art. 30 - Definizione delle controversie.....	44
Art. 31 - Clausole di tracciabilità dei flussi finanziari	44
Art. 32 - Obblighi di condotta.....	44

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, in particolare nelle seguenti vie:

- Via Argelli;
- Via Divisione Cremona;
- Via Mameli (tratto tra Via Borse e Via Pisacane e tratto per Piazza Vincenzo Monti e Via XXVIII Brigata Garibaldi);
- Via Guerrina (tratti);
- Via Bassa (e tratto di Via Valletta tra Via Bassa e S.P. 10) località Longastrino;
- Via Passetto (tratti);
- Via Rondelli (tratti), località Filo.

L'appalto ha lo scopo di assegnare i lavori di esecuzione degli interventi descritti negli elaborati tecnici e grafici del progetto definitivo/esecutivo, nel quale è ricompreso il presente capitolato speciale – parte generale e amministrativa.

L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale, nonché nel rispetto del progetto definitivo/esecutivo.

L'appaltatore deve, in ogni caso, possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, 83 e 86 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Definizioni:

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

- a) Stazione Appaltante è il Comune di Alfonsine (RA).
- b) Aggiudicatario o Appaltatore è la Società, l'Impresa o il Consorzio di Imprese con il quale verrà stipulato il Contratto.
- c) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano, Geom. Fulvio Pironi. Il RUP potrà essere sostituito dalla Stazione Appaltante per motivi di organizzazione interna, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere od obiettare;
- d) La Direzione Lavori è affidata all'Ing. Mirko Capacci, incaricato dalla Stazione Appaltante con la determinazione n. 234 del 31/10/2018. La Direzione Lavori potrà essere sostituita dalla Stazione Appaltante per motivi di organizzazione interna, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere od obiettare;
- e) Il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è l'Ing. Mirko Capacci, incaricato dalla Stazione Appaltante con la determinazione n. 234 del 31/10/2018;

f) Codice è il D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016, e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti stradali lungo le seguenti vie: Via Argelli (strada urbana), Via Divisione Cremona (strada Urbana), Via Mameli (tratto di strada urbana tra Via Borse e Via Pisacane e tratto per Piazza Vincenzo Monti e Via XXVIII Brigata Garibaldi), Via Guerrina (tratto di strada extraurbana a partire dall'incrocio con la Via Raspona), Via Bassa (tratti di strada urbana in località Longastrino compreso tratto di Via Valletta tra Via Bassa e S.P. 10), Via Passetto (tratti di strada extraurbana), Via Rondelli (due tratti extraurbani) in località Filo. Si veda la relazione fotografica per le evidenze dello stato di consistenza delle vie citate.

Per quanto riguarda gli interventi su sede stradale, è previsto il rifacimento della pavimentazione, mediante previa fresatura della pavimentazione esistente deteriorata, l'eventuale adeguamento dello strato di collegamento e quindi il rifacimento del tappeto d'usura. I risanamenti superficiali previsti del tappeto d'usura difatti consistono nella fresatura degli strati superficiali della pavimentazione esistente ammalorata e rifacimento a caldo degli strati fresati dopo mano di attacco, eventualmente anche con rinforzo del conglomerato d'usura rispetto a quello esistente mediante spessori maggiori con innalzamento (anche minimo) delle quote, è previsto uno spessore medio del nuovo tappeto posato di circa 4,00 cm.

Si provvederà infine alla sistemazione con messa in quota di chiusini di pozzetti di ispezione ove necessario e delle caditoie delle reti di sottoservizi presenti lungo i tracciati, oltre al rifacimento della segnaletica stradale.

Altro intervento sarà quello della asfaltatura di marciapiedi esistenti attualmente realizzati con cordolo in c.a. e terreno vegetale, sostituendo al terreno una soletta in c.a. e realizzazione di tappeto di usura (Via Argelli) e la realizzazione di nuove banchine in asfalto, rimuovendo il terreno vegetale, inserendo uno strato di TNT, stabilizzato, binder da 10,00 cm e tappeto di usura da cm 4,00 (Via Divisione Cremona).

Le tipologie di lavorazione sono meglio identificate negli elaborati facenti parte del presente progetto definitivo/esecutivo, ovvero nel Elenco Prezzi Unitari, nel Computo Metrico Estimativo e nei capitolati specifici.

Ogni intervento dovrà essere espletato nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto del codice della strada. La segnaletica dovrà essere conforme alle normativa in materia, in particolare il codice della strada vigente e relativo regolamento di attuazione, e conforme alla normativa di settore.

Per l'esecuzione degli interventi è prevista l'opera di mezzi e maestranze specializzate di qualsiasi tipo, quali: stradini, asfaltatori, escavatoristi, autisti, sterratori, idraulici, posatori di pavimentazioni stradali, ecc., nonché di manovalanza generica e di operatori di supporto quali meccanici, magazzinieri e trasportatori, con adeguata dotazione di mezzi.

In particolare, sinteticamente, si riportano le vie oggetto di intervento:

1. **Via Argelli**, è una via comunale urbana con lunghezza di intervento di circa 160,00 m, con larghezza media di 6,50 m compreso i marciapiedi, tra l'incrocio con Corso Garibaldi e la fine della strada a ridosso dell'argine dx del fiume Senio;
2. **Via Divisione Cremona**, è una via comunale urbana con lunghezza di intervento di circa 320,00 m e larghezza media di circa 5,80 m compreso le banchine; tra l'incrocio con Corso Garibaldi, la fine della strada a ridosso dell'argine dx del fiume Senio e fino alla piazzetta interna (di proprietà privata);

3. **Via Mameli (tratto compreso tra Via Borse e Via Pisacane e tratto per Piazza Vincenzo Monti e Via XXVIII Brigata Garibaldi)**, è una via comunale urbana a ridosso dell'argine sx del fiume Senio, con una lunghezza di intervento di circa 115,00 m, con larghezza di intervento di 5,50 m, tra l'incrocio con Via Borse e Via Pisacane, mentre il secondo tratto ha una lunghezza di m 100,00 per una larghezza media di m. 7,00;
4. **Via Guerrina (tratto fra l'incrocio con Via Raspona fino al cartello urbano del comune di Alfonsine)**, è una via comunale extraurbana con larghezza media di 4,70 m e lunghezza di intervento di circa 615,00 m, tra l'incrocio con Via Raspona ed il cartello stradale con indicazione di località del comune di Alfonsine);
5. **Via Bassa (in frazione di Longastrino)**, è via comunale urbana con lunghezza di intervento di 30,00 m con larghezza media di circa 9,00 di Via Valletta; tale intervento prevede anche la manutenzione di porzione di strada insistente di Via Valletta su territorio del Comune di Argenta (FE), compreso tra Via Bassa e la S.P. 10.
6. **Via Passetto** (tratto compreso tra incrocio con la Via Reale e altri tratti con una lunghezza di intervento di 400 m con larghezza media di circa 4,50 m.
7. **Via Rondelli (in frazione di Filo)**, è via urbana nel primo tratto per poi divenire extraurbana. I tratti di intervento sono due tratti extraurbani per una lunghezza ciascuno di m 150,00 e larghezza di m 5,00.

Le misure di intervento precise sono identificate nel computo metrico estimativo di progetto.

Una più completa panoramica degli interventi è descritta nei seguenti documenti di progetto:

- 1- Relazione Generale
- 2- Relazione di Rilievo fotografico
- 3- Tavola unica di progetto
- 4- Computo metrico Estimativo
- 5- Elenco prezzi Unitari
- 6- Quadro economico
- 7- Cronoprogramma
- 8- Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- 9- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa
- 10- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica
- 11- Schema di contratto
- 12 - Incidenza della manodopera sul Computo Metrico Estimativo

A titolo indicativo e non esaustivo sono previste le seguenti lavorazioni:

1. Fresatura di conglomerati bituminosi;
2. Movimenti terra e scavi;
3. Riasfaltatura con tappeto d'usura a caldo cm medi 4,00;
4. Limitato intervento di ripresa di strato di binder e ripresa di tutto il pacchetto stradale in una curva stradale;
5. Realizzazione di soletta in c.a. e tappeto di usura in marciapiedi esistenti in terreno vegetale;
6. Sostituzione di banchine esistenti in terreno vegetale, con strato di stabilizzato, binder e tappeto di usura;
7. Sostituzione di chiusini e messa in quota di chiusini;
8. Realizzazione segnaletica stradale orizzontale;
9. Manutenzione per messa in quota di tratti banchine stradali, ripristini.

Luogo di esecuzione:

territorio del comune di Alfonsine (RA): via Argelli, Via Divisione Cremona, Via Mameli, Via Guerrina, Via Bassa, Via Passetto, Via Rondelli.

Suddivisione in lotti:

no

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del quadro economico oggetto del progetto è di € 400.000,00, di cui € 311.850,00, per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed € 88.150,00 per somme a disposizione.

L'importo delle opere oggetto dell'appalto è pari ad € 305.000,00 (IVA esclusa) oltre ad € 6.850,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa).

L'importo dei lavori oggetto del presente appalto è così ripartito:

Lavori a corpo

€ 0,00

Lavori a misura

€ 305.000,00

Importo complessivo lavori

€ 305.000,00

Oneri per la sicurezza

€ 6.850,00

Totale

€ 311.850,00

IVA 22% (Su importo lavori di € 311.850,00)

€ 68.607,00

Totale complessivo lordo

€ 380.457,00

In particolare, il quadro economico complessivo dell'opera è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINA, VIA PASSETTO, VIA BASSA.	
TITOLO 2 - Cap 9125AE	Importi
Importo DELLE LAVORAZIONI (assoggettabili al ribasso di gara)	€ 305.000,00
Importo SICUREZZA (NON assoggettabili al ribasso di gara)	€ 6.850,00
Importo TOTALE LAVORI	€ 311.850,00
IVA (su Totale lavori 22%)	€ 68.607,00
Importo TOTALE LAVORI COMPRESO IVA	€ 380.457,00
Imprevisti, indagini, interventi su sottoservizi e soprasservizi esistenti e arrotondamenti	€ 3.023,00
Sondaggi esplorativi (iva compresa)	€ 1.220,00
Spese tecniche compresi contributi ed IVA	€ 15.300,00
Importo APPALTO (TITOLO 2)	€ 400.000,00

Nella determinazione del prezzo la Ditta concorrente deve tener conto di tutti gli oneri ad essa derivanti, considerato che sono a suo carico e comunque compresi nel prezzo tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel presente Capitolato per dare le opere compiute a regola d'arte.

Nella determinazione del prezzo la Ditta concorrente deve tener conto che, per quanto pertinenti normativamente, le opere devono essere realizzate, e il cantiere condotto, tenendo conto delle prescrizioni minime relative ai Criteri Ambientali Minimi, e che qualsiasi variazione deve essere nel senso del miglioramento delle prestazioni relative ai Criteri Ambientali Minimi.

L'Impresa è tenuta a verificare mediante sopralluoghi e quant'altro ritenga necessario, con oneri a proprio carico e sotto la propria responsabilità, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto. L'Impresa è tenuta a verificare mediante sopralluoghi, indagini di mercato, verifiche varie (economiche e non economiche), e quant'altro ritenga necessario, con oneri a proprio carico e sotto la propria responsabilità, prima dell'inoltro dell'offerta, gli elaborati progettuali e tutte le condizioni progettuali inerenti le opere, onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto: sia in merito ai lavori che in merito a tutte le attività propedeutiche, in corso d'opera e successive la realizzazione dell'appalto, che possano influire sulla esecuzione dell'opera e sulla realizzabilità del progetto. Tra le condizioni si annoverano a solo titolo indicativo: le condizioni di mercato locale, l'interferenza dei lavori con la cittadinanza e l'utenza delle aree interessate i lavori, delle

interferenze e dei periodi di fermo cantiere relative ai vari Enti preposti alla gestione e manutenzione dei sotto e sopra servizi (quali Hera, Enel, Telecom, Lepida, Hera luce, etc.).

Tali verifiche sono propedeutiche alle dichiarazioni contestuali alla presentazione dell'offerta e alla conoscenza delle condizioni di Appalto, le quali sono specifici impegni vincolanti assunti dall'Impresa all'atto dell'offerta.

Art. 4 - CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo i lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 euro, gli operatori economici a qualunque titolo partecipanti alla gara per l'appalto in oggetto, devono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione mediante la attestazione SOA per la categoria e classifica dei lavori in oggetto citati nella tabella sotto riportata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.L. 28.3.2014, n. 47 convertito con modificazioni con L. 23.5.2014 n. 80 ai sensi dell'art. 216 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 60 e 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove vigente, i lavori oggetto del presente appalto appartengono alle categorie esplicitate nel quadro di riepilogo di seguito riportato:

CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI LAVORO	PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIF. OBBLIGATORIA	STRUTT. IMPIANTI E OPERE SPECIALI	Importo senza sicurezza €	Importo oneri sicurezza €	Importo complessivo sicurezza €	PERCENTUALI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	PREVALENTE	SI	NO	€ 305.000,00	€ 6.850,00	€ 311.850,00	100,00 %
TOTALE					€ 305.000,00	€ 6.850,00	€ 311.850,00	100,00 %

Art. 5 - PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONE DELL'APPALTO

Vengono di seguito riportati i principali gruppi di lavorazioni oggetto dell'appalto ritenute omogenee, a migliore chiarimento della tipologie di opere e lavorazioni da realizzare nell'appalto in oggetto, il cui corrispettivo è previsto a misura (ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 59 c.5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), con i relativi importi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e le aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento, dedotti dal computo metrico del progetto esecutivo:

Descrizione	Totale lavori in Euro	Totale sicurezza in Euro (media pesata su importo lavori)	Totale in Euro	Inc. %
Opere tipicamente di lavorazione legate alla realizzazione di strade, e relative opere di pertinenza e accessorie (fresature, asfalti, pozzetti, banchine, movimenti terra)	€ 301.488,90	€ 6.771,22	€ 308.260,12	98,85%
Opere di realizzazione segnaletica stradale non luminosa (segnaletica stradale orizzontale)	€ 3.511,10	€ 78,78	€ 3.589,88	1,15%
Totale lavori compensati a misura	€ 305.000,00	€ 6.850,00	€ 311.850,00	100,00%

RIEPILOGO APPALTO:

DESCRIZIONE	TOTALE IN EURO
Lavori escluso oneri per la sicurezza	€ 305.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 6.850,00
Totale	€ 311.850,00

Art. 6 - INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Come compiutamente descritto nell'elaborato "Incidenza della manodopera sul Computo Metrico Estimativo", che indica la manodopera per ogni lavorazione, l'incidenza della manodopera media relativa al progetto è del **24,63 %** (arrotondato alla seconda cifra decimale) per un importo di **€ 76.797,74** sul totale di € 311.850,00.

Art. 7 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DELL'APPALTATORE, E DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN GENERE / ATTESTAZIONI

I motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto sono definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I requisiti generali di un operatore economico per la partecipazione ad una procedura d'appalto sono quindi definiti dal medesimo art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre ai requisiti richiesti da altre leggi speciali. E' inoltre richiesta attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale attestazione risulta anche ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 qualora in vigore nel corso della gara d'appalto; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 8 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con ordine di servizio dalla Direzione Lavori, in accordo con la Stazione Appaltante.

La contabilizzazione negli Stati d'Avanzamento dei Lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 9 - DICHIARAZIONE CONTESTUALE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presenta Capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali cavi, condotte ecc; la necessità di effettuare fermi cantiere in relazione agli Enti Gestori/Proprietari delle utenze ed alle opere di sottosuolo, cavi, condotte, ecc.; la possibilità di potere utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori sia che ne debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione all'offerta dello stesso inoltrata.

L'appaltatore contestualmente all'offerta dovrà dichiarare:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
- di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato la presenza di sotto/sopra-servizi e utenze interferenti con i lavori, ed averne tenuto in conto nella formulazione dell'offerta sia per quanto concerne i lavori, le interferenze con la cittadinanza/utenza, i necessari periodi di fermo cantiere per l'interferenza dei vari lavori sui sotto/sopra-servizi (cavi, condotte, pozzetti, nodi, ecc.);
- che l'offerta tiene conto degli oneri riconducibili all'osservanza del piano di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori da redigere ai sensi della normativa vigente in materia;
- di aver valutato tutti gli oneri conseguenti agli adempimenti relativi all'esecuzione di tutti i lavori compresi nel presente appalto;
- di aver considerato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi dell'appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il correttivo di gara, offerto nel partecipare all'appalto;
- di aver considerato tutte le condizioni particolari dell'appalto in particolare le attività riguardanti le interferenze con i sottoservizi e la circolazione stradale/utenza stradale, ed i periodi di fermo cantiere determinati da tali interferenze per lavori o necessità degli utenti e Enti Gestori;
- di essersi informato e stato informato presso il progettista dell'opera e presso l'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Alfonsine di ogni perplessità in relazione alle opere da eseguire ed averle chiarite, ritenendo quindi gli elaborati tecnici esaustivi, le opere da eseguire chiare e eseguibili anche in raffronto ai prezzi di gara ed al ribasso offerto.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione degli interventi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Fermo restando eventuali sospensioni lavori e/o proroghe eventualmente concesse a norma di legge dalla direzione lavori e/o RUP, in relazione alla presenza nelle aree di cantiere di sotto e sopra servizi, nonché dei lavori connessi ed interferenze relative tra tali sotto e sopra servizi ed i lavori in appalto, l'appaltatore e i subappaltatori non potranno addurre richieste economiche aggiuntive rispetto al contratto alla Stazione Appaltante per i periodi di fermo cantiere o rallentamento dei lavori in oggetto.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ED OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato concordemente alle esigenze pubbliche della Stazione Appaltante e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

L'appalto sarà regolamentato, oltre che dal presente Capitolato, da ogni norma relativa alla esecuzione delle opere pubbliche - e ciò tanto per quanto riguarda gli aspetti tecnico-attuativi quanto per quelli amministrativi, antinfortunistici, previdenziali ecc. L'Appalto sarà anche soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel DPR 207/10 (ove vigente) e nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto ancora applicabili.

Si intende infine esplicitamente che l'appalto sarà inoltre soggetto a quelle norme di emanazione successiva rispetto alla redazione del progetto od alla stipulazione del contratto che - per specifico disposto della legge - debbano o possano essere applicate ai lavori in corso di esecuzione.

In particolare - e fermo restando che la mancata citazione di alcune norme rientranti nel principio sopra stabilito non esime la Impresa dalla loro integrale applicazione - l'appalto sarà soggetto alle leggi, norme e regolamenti di carattere generale sotto indicato:

- **Il codice civile;**
- **D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.** - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010, n.207, d'ora innanzi indicato come "**Regolamento generale**" per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il **D.M. 07/03/2018 n. 49** - "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- eventuali **disposizioni o linee guida emanate dall'A.N.A.C.** vigenti al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso;
- disposizioni ancora vigenti della **Legge fondamentale sulle opere pubbliche**, 20.3.1865, n.2248, all. F);
- disposizioni ancora vigenti del **capitolato generale** d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale"

- **D.Lgs. 6.9.2011 n. 159** Codice delle **Leggi antimafia** e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.lgs. n. 81/2008** e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri;
- leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori applicabili all'appalto, nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc. degli operai.
- disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- leggi e dai patti sindacali;
- regolamento della Polizia Municipale e degli altri regolamenti comunali vigenti;
- disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- norme, procedure obblighi ed autorizzazioni relative alle progettazioni;

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. DIFFORMITÀ DEL PRESENTE CAPITOLATO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:

- dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **dalle disposizioni ancora vigenti** del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 del 5/10/2010, n.207, d'ora innanzi indicato come "Regolamento generale";
- **dalle disposizioni ancora vigenti** della Legge fondamentale sulle opere pubbliche, 20.3.1865, n.2248, all. F);
- **dalle disposizioni ancora vigenti** del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale".

Le disposizioni dei provvedimenti normativo citati si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente capitolato, il quale ne acquisisce implicitamente i dettami.

Art. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti elencati allo schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente alle parti ancora in vigore
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 2010, n. 207 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora in vigore.

In particolare sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia;

h) l'offerta della Ditta aggiudicataria;

ed in aggiunta, per quanto pertinente:

- i) computo metrico estimativo;
- l) incidenza della manodopera.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al punto precedente.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Art. 3 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

I lavori devono essere affidati tramite **procedura aperta** ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in esecuzione della delibera di Giunta Comunale del Comune di Alfonsine di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, in cui si dà atto dell'avvenuta validazione ai sensi degli artt. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Nella procedura di gara si applicheranno le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 **per le parti che continuano eventualmente ad applicarsi** ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – – CRITERIO PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevedendo che l'offerta economica venga espressa mediante **ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari (con esclusione degli oneri di sicurezza)**.

Ai sensi del c. 4 lett. a) dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'appalto verrà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo, aggiudicato quale ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di progetto**. In particolare, trattandosi di lavori stradali, **l'utilizzo del criterio del minor prezzo è motivato** dalla semplicità, ordinarietà e ripetitività delle lavorazioni in appalto, oltre che dall'importo a base di gara;

Le modalità di gara e la documentazione per la partecipazione alla gara stessa saranno compiutamente precisate nel bando di gara.

Art. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **«a misura»** ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia

dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 106 del D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni.

3. L'impresa è tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, livellazioni e ricerche plano-altimetriche, se necessario anche mediante sondaggi e indagini dei sotto-servizi.

4. Il ribasso percentuale (**derivante dall'offerta a ribasso sull'elenco prezzi unitari ad esclusione degli oneri per la sicurezza**) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

5. Trattandosi di progetto per il quale si prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, l'impresa, presentando l'offerta economica, esprimerà il prezzo per il quale si impegna ad eseguire i lavori come da progetto esecutivo, predisposto dalla stazione appaltante, a parte le indicazioni della Direzione Lavori impartite durante la esecuzione dei lavori in accordo con il RUP.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, la stipulazione del contratto d'appalto deve avvenire entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Qualora la sottoscrizione del contratto non avvenga per fatto dell'aggiudicatario, la stazione appaltante tratterà la cauzione provvisoria presentata a corredo dell'offerta, salva la richiesta di eventuali maggiori danni.

Per contro, qualora l'aggiudicatario non sia invitato a firmare il contratto entro i termini di cui sopra, il medesimo potrà, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetterà alcun indennizzo.

L'aggiudicatario non avrà comunque diritto ad alcun compenso o indennizzo eccetto il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto qualora il responsabile del procedimento e l'appaltatore non si siano dati concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Spese a carico dell'Appaltatore

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

Tutte le spese e le tasse (nessuna esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e degli eventuali atti complementari;

Le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'Appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al Contratto).

Art. 6 - DIVIETO D'INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi dell'art.1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee

societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comune diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che in ogni modo partecipano alla progettazione e all'esecuzione dell'opera.

Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., contestualmente all'offerta dovrà essere presentata una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria", **pari al 2% del prezzo base indicato nel bando**, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. provvisoria dovrà in ogni caso essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è restituita, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati. Per fruire di detta riduzione, nonché delle altre eventuali riduzioni previste all'art.93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n.123/2004, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia globale all'atto della stipula del contratto, denominata "garanzia definitiva" e dovrà avere la forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa.

La garanzia definitiva da presentarsi per la stipula del contratto è stabilita nella misura del 10%, dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del C.C. nonché la sua operatività entro 15 giorni, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia bancaria deve essere prestata da istituti di credito autorizzati o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria a norma di legge; la garanzia assicurativa deve essere prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'ente appaltante. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In particolare la stazione appaltante avrà diritto a valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto deposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante avrà inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti della mancata osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 9 - FIDEIUSSIONI – REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito autorizzati o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria a norma di legge.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione

Le fideiussioni presentate all'appaltante relativamente alle presenti opere dovranno riportare espressamente le condizioni particolari di seguito riportate.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

“Qualora ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita a favore dell'Amministrazione Comunale, il pagamento da parte del garante, dovrà avvenire entro 15 giorni, dietro semplice e insindacabile richiesta dell'Amministrazione Comunale medesima, **a prima richiesta**, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ne richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa, nonostante ogni obiezione da parte della ditta debitrice principale e senza obbligo della sua preventiva escussione”.

La durata indicata sulla fideiussione ha valore presuntivo.

“Il fideiussore si impegna in ogni caso a prestare la propria garanzia fino **allo svincolo della polizza da parte della stazione appaltante**. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'ente garantito”.

Art. 10 - GARANZIE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 103 c.10 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Art. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi del art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante durante l'esecuzione; tale polizza di assicurazione deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Polizza assicurativa C.A.R.

L'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza C.A.R. che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, integrata con le condizioni aggiuntive elencate di seguito, che riporti come assicurati il contraente, il committente (Comune di Alfonsine), la ditta esecutrice (nel caso di Consorzi) e gli eventuali subappaltatori.

La copertura assicurativa, articolata come di seguito indicato, **da presentare in copia alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori**, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

1 – DANNI ALLE COSE

Il massimale per i danni alle opere ed agli impianti, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere pari almeno al seguente importo così suddiviso:

- per opere ed impianti permanenti e temporanei (con estensione assicurativa per danni causati da forza maggiore o per azioni di terzi): *pari al valore di aggiudicazione dell'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza al netto dell'iva;*
- per opere ed impianti preesistenti: € 500.000,00
- costi di demolizione e sgombero € 100.000,00

2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La polizza C.A.R. dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per i danni causati durante il corso dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € 500.000,00 (*5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro a un massimo di 5.000.000 euro: art.103 c.7 D.Lgs. 50/2016*).

3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Polizza periodo di garanzia

La suddetta polizza dovrà essere sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento per un periodo di 2 anni a partire dalla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque a due mesi dalla data di ultimazione lavori come determinata dal relativo certificato.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, le opere di cui al presente appalto, che sono destinate per la loro natura a lunga durata, per difetto della costruzione, rovinano in tutto o in parte, ovvero presentano evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI E SUL CONTRATTO

Art. 1 - UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI

L'ufficio di direzione lavori sarà costituito dal direttore dei lavori e da uno o più Assistenti, con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere, i quali devono essere definiti con apposita nomina e le cui funzioni sono regolate dall'art. 101 del Codice, oltre che dal D.M. 07/03/2018 n. 49 "*Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*".

Il direttore dei lavori cura che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

In particolare, l'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali; il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e la verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori, sub-contrattisti, noli a caldo.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, dal Regolamento Generale, dalle linee guida approvate con D.M. 07/03/2018 n. 49 o altre disposizioni ANAC nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice, ovvero l'inosservanza del criterio per il quale per le prestazioni affidate in subappalto, l'affidatario deve praticare gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%.

Al direttore lavori, spettano anche tutte le competenze dei direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, qualora non presenti nell'ufficio di direzione lavori, o in solido con le medesime figure nel caso di ufficio di direzione lavori che contempla tali figure.

Art. 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA DEI CANTIERI

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, verrà nominato prima della fase di consegna dei lavori dalla Stazione Appaltante almeno un direttore

operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare nel presente appalto il Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione è stato nominato dalla Stazione Appaltante prima della approvazione del progetto a base di gara. In base all'art. 2 c. 3 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "*Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.*", ne consegue che le funzioni di controllo del progetto relative alla sicurezza risultano a capo e responsabilità del Coordinatore nominato.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono applicate secondo le prescrizioni dell'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e comma 2 nel caso.

E' in potere del coordinatore per l'esecuzione dei lavori assumere i provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.

DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA

Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli interventi, quando questo avvenga in pendenza del contratto, l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina del direttore tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni, nonché dei responsabili di cantiere del servizio di prevenzione antincendio.

Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

- a) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- b) L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- c) L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- d) L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il **piano di sicurezza e di coordinamento** predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più **proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento**, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 4. Il coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui al comma 2.
 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il Coordinatore per la esecuzione ne dà immediata notizia al Responsabile Unico del Procedimento, che entro lo stesso termine di cui al comma 4, si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di modifica del piano.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato) ovvero al Direttore dei lavori, un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a), e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovrà essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
3. I piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC e/o per verificarne i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli allegati del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA

1. I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all'organizzazione del cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 e s.m.i., **ammontano a Euro 6.850,00** (secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto esecutivo).
2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso.
3. Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

Art. 3 - DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Le disposizioni ed istruzioni relative all'esecuzione dei lavori verranno impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da questi all'appaltatore mediante ordine di servizio redatto in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore lavori, resta di quest'ultimo l'emanazione degli ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite mediante ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO E DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi al crono-programma di esecuzione allegato e parte integrante del contratto d'appalto.

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma facente parte dei documenti del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.

Nel programma esecutivo devono essere riportate, per ogni lavorazione oggetto dell'appalto, le previsioni circa il periodo dell'esecuzione.

Al suddetto programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e

degli impianti che in ogni caso l'appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per cantieri e per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed i macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma esecutivo non riportasse l'approvazione dell'appaltante, l'appaltatore avrà ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante, si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Fermo restando eventuali sospensioni lavori e/o proroghe eventualmente concesse a norma di legge dalla direzione lavori e/o RUP, in relazione alla presenza nelle aree di cantiere di sotto e sopra servizi, nonché dei lavori connessi ed interferenze relative tra tali sotto e sopra servizi ed i lavori in appalto, l'appaltatore e i subappaltatori non potranno addurre richieste economiche aggiuntive rispetto al contratto alla Stazione Appaltante per i periodi di fermo cantiere o rallentamento dei lavori in oggetto.

Art. 5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Art. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà di norma entro **45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto, oppure in caso di urgenza degli stessi, come previsto dall'art.32, c.8 del Codice e previa autorizzazione del responsabile del procedimento, sotto le riserve di legge** pena la revoca

dell'aggiudicazione e il ricorso al concorrente successivo della graduatoria. La consegna dei lavori deve essere autorizzata dal responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

La stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore per ritardo nella consegna dei lavori determinati dalla stazione appaltante: ovvero cause derivanti da variazioni normative e legislative anche locali; cause di forza maggiore in relazione anche a Enti terzi (vincolanti per gli interventi in oggetto) e sotto e sopra servizi; problematiche dovute a intervenute problematiche di pubblica incolumità (somma urgenza, interventi di protezione civile per cause naturali e/o antropiche, priorità di disponibilità di somme ed interventi di protezione civile).

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

La consegna potrà avvenire anche in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. In tal caso la data della consegna, per tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'appaltatore si impegna ad accettare, su espresso invito del committente, la consegna anticipata delle opere in pendenza della stipula del contratto di appalto con le riserve di legge di cui sopra.

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori qualora necessario, in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore

dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale

La permanenza dello stato dei luoghi rispetto al progetto, la dichiarazione che l'area è libera da persone e cose e che lo stato attuale non impedisce l'avvio e prosecuzione dei lavori è dichiarata nel verbale di consegna dei lavori controfirmato da direzione lavori e appaltatore.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 7 - OBBLIGHI, OPERAZIONI, RILIEVI E DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE PRIMA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SENSO STRETTO

Nell'ambito dell'appalto prima della esecuzione dei lavori in senso stretto, l'appaltatore dovrà verificare la presenza di sottoservizi o utenze interrato o aeree nell'area dove devono eseguirsi i lavori, seppur indicati nel progetto e verificarne con gli enti gestori la posizione e le modalità di esecuzione delle lavorazioni in relazione agli stessi servizi, secondo le liberatorie e l'assunzione di responsabilità che gli enti gestori intendano sottoporre alla firma dell'appaltatore prima e ai fini dell'esecuzione dei lavori.

Fermo restando eventuali sospensioni lavori e/o proroghe eventualmente concesse a norma di legge dalla direzione lavori e/o RUP, in relazione alla presenza nelle aree di cantiere di sotto e sopra servizi, nonché dei lavori connessi ed interferenze relative tra tali sotto e sopra servizi ed i lavori in appalto, l'appaltatore e i subappaltatori non potranno addurre richieste economiche aggiuntive rispetto al contratto alla Stazione Appaltante per i periodi di fermo cantiere o rallentamento dei lavori in oggetto.

Inoltre l'appaltatore dovrà eseguire rilievi accurati dello stato di consistenza delle strutture presenti nei pressi dell'area di esecuzione dei lavori, prima e durante i lavori, ai fini di una eventuale richiesta di danni degli enti e privati proprietari di tali strutture e infrastrutture ai cui l'appaltatore dovrà eventualmente rispondere. L'ambito di tali verifiche di stato di consistenza sarà liberamente scelto dall'appaltatore, e nella propria responsabilità, in relazione alla possibile zona di influenza delle lavorazioni.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile per danni economici e non economici ad esso riconducibile durante il corso dell'esecuzione dei lavori, su cose o persone della Stazione Appaltante e di terzi. Sono a carico dell'appaltatore tutte le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, ambiente, persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per danni provocati a persone e cose (proprie della stazione appaltante o di terzi a qualunque titolo) dall'appaltatore durante il corso dei lavori o successivamente ad essi ma ad essi riconducibili.

Art. 8 - TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI – PENALITÀ'

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di centoventi **(120) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatte salve eventuali riduzioni dei tempi di realizzazione dell'opera presentati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara che preveda lo specifico caso. Se prevista in sede di gara una offerta tecnica tesa a ridurre i tempi di realizzazione dell'opera, tale offerta, migliorativa del termine su indicato, costituisce documento impegnativo e parte integrante del contratto.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto di cantiere e per ottenere delle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro atto preparatorio prima dell'effettivo inizio dei lavori, anche in relazione a quanto citato nel precedente articolo.

Per ogni giorno di immotivato ritardo nell'ultimazione dei lavori riconducibile all'impresa verrà applicata da parte del responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una penale pari al 1 ‰ dell'importo netto contrattuale per giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo della penale da applicare superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà le procedure previste dalla normativa vigente. La risoluzione del contratto è normata ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite fino al raggiungimento dell'importo netto contrattuale a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore non potrà ritardare l'inizio dei lavori in virtù del fatto che il programma esecutivo da esso redatto ai sensi del presente Capitolato presenti una tempistica minore del Crono-programma di progetto, in quanto i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni stagionali ottimali.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale sopra descritta, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

La penale è comminata dal RUP su conforme parere del Direttore dei Lavori.

E' fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni da parte della Stazione Appaltante, in relazione alla specificità dell'appalto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Sull'eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide la Giunta Comunale su proposta del RUP, sentito il parere del D.L. e ove costituito dell'organo di collaudo.

Art. 9 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni e le proroghe dei lavori sono regolate dall'art.107 del codice, nonché dell'art. 10 del D.M. 07/03/2018 n.49. Resta ferma la valutazione in merito del Responsabile unico del procedimento dell'appalto. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a

contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Art. 10 - GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 11 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA/VARIANTI

La modifica di contratti durante il loro periodo di efficacia e le eventuali varianti sono regolamentate dall'art.106 del Codice, oltre che dell'art. 8 del D.M. 07/03/2018 n.49. Resta ferma la valutazione in merito della Stazione Appaltante.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Art. 12 - INVARIABILITÀ' DEI PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

a) *Materiali*: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) *Operai e mezzi d'opera*: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) *Lavori*: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Tanto il prezzo complessivo dei lavori, quanto i singoli prezzi unitari - come risultanti dalla offerta dell'Impresa assuntrice - si intendono da essa fissati sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzo od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo la aggiudicazione.

La revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.106 del codice, può essere applicata esclusivamente per effetto di circostanze del tutto eccezionali qualora il prezzo di singoli materiali subisca variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 13 - NUOVI PREZZI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario eseguire una lavorazione non prevista nel presente capitolato oppure adoperare materiali diversi da quelli previsti per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione dei relativi nuovi prezzi in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed all'approvazione successiva degli stessi.

- I nuovi prezzi verranno valutati desumendoli dal prezzario della stazione appaltante ovvero raggugiandoli a quelli di lavorazione analoghe comprese in contratto oppure ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi quando il ragguglio non sia possibile;
- Quanto sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra Direzione dei lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così come determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nelle contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserve negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

In caso di concordamento di nuovi prezzi, ove la loro introduzione non determini aumento dell'importo contrattuale o di affidamento, la sottoscrizione del relativo verbale costituirà titolo di efficacia dei nuovi prezzi, i quali dunque potranno essere inseriti in contabilità non appena intervenuta la suddetta sottoscrizione, approvati dal responsabile del procedimento e soggetti a ribasso d'asta.

Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Per quanto riguarda i subappalti, l'appaltatore dovrà osservare le disposizioni normative di seguito indicate:

- art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

- art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

- D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. i.

Ai sensi della sopra citata normativa, e in particolare del combinato disposto degli artt. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non costituiscono subappalto gli affidamenti di attività di cui all'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore non può affidare in subappalto una quota superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, comprensivo anche della quota dell'eventuale subappalto disciplinato dal comma 5 del medesimo art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Unitamente alla richiesta di autorizzazione del subappalto, l'appaltatore dovrà presentare, oltre alla ulteriore eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) nel caso l'impresa proposta come subappaltatrice sia una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, una società consortile per azioni o a responsabilità limitata o un consorzio, comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187 e s.m.i.;
- 3) Dichiarazione ai sensi art. 14 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che non è mai stato adottato alcun provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
- 4) (Per subappalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo;
- 5) (Per subappalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 D.S.P) attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata per la categoria e la classifica richieste per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto;
- 6) (Per subappalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 D.S.P) Documentazione antimafia di cui agli artt. 82 e segg. del D.Lgs. 159/2011.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti generali condizioni:

- 1) l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori/servizi/forniture o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) l'Appaltatore presenti copia autentica del contratto di subappalto o del cottimo presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) l'Appaltatore presenti al momento del deposito del citato contratto anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti;

- 4) l'Affidatario del subappalto o del cottimo non rientri in alcuno dei divieti previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni;
- 5) l'Appaltatore dichiari la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo (Art 105 c 18 del Codice);
- 6) l'affidatario deve praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% e corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- 7) l'affidatario dovrà inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti ulteriore subappalto o affidamento in cottimo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, mediante l'acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti normative, il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione della suddetta richiesta di autorizzazione, con facoltà di revocare l'autorizzazione nel caso in cui si accerti la mancanza, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite è ammesso nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO SUBCONTRATTI E COTTIMO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, di subcontratto e/o cottimo, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori subcontraenti o cottimisti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati dall'appaltatore in subcontratto e/o cottimo.
2. Il direttore dei lavori ai sensi del D.M. 07/03/2018 n. 49, il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste per legge.

Art. 16 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti (se non nelle eccezioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art.105, evidenziate con esplicita richiesta da parte dell'appaltatore) e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Per quanto riguarda i subappalti, l'appaltatore dovrà osservare le disposizioni normative di seguito indicate:

- **art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Art. 17 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE - DOCUMENTI CONTABILI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni oggetto dell'appalto saranno tenuti nell'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, ovvero D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle indicazioni specifiche della linea guida ANAC, approvata con D.M. 07/03/2018 n. 49. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

I documenti contabili sono dettagliatamente descritti dal D.M. 07/03/2018 n. 49, e nel presente CsA vengono solamente richiamati a chiarimento:

- a) il giornale dei lavori
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
- c) il registro di contabilità
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL)
- e) il conto finale dei lavori.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

I libretti delle misure e le liste settimanali devono essere firmati dall'esecutore e dalla D.L. o suo direttore operativo che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale e le liste settimanali nei casi previsti devono essere firmati dall'appaltatore, dalla D.L. e dal RUP ove previsto per quanto concerne il registro di contabilità.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione **sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.**

I certificati di pagamento e la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

Art. 18 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni sono effettuate con le modalità definite dal Capitolato Speciale d'Appalto nella parte relativa alle norme tecniche. Per quanto non definito le misurazioni dei lavori sono eseguite secondo le unità di misure definite nell'elenco prezzi e i lavori dati finiti (esecuzione finita a regola d'arte in ogni sua parte, compattazione avvenuta, stesa completata e finita, installazione prove e collaudo anche parziale avvenuto, superfici e volumi effettivi eseguiti, etc.), per i materiali a piè d'opera (approvati dalla direzione lavori) le misurazioni sono eseguite secondo le unità di misure definite nell'elenco prezzi, franco cantiere.

Art. 19 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; ed eliminazione dei difetti riscontrati. E' sempre valida la disposizione di cui all'art. 1669 del codice civile.

Art. 20 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Premesso che i lavori devono essere eseguiti in modalità tali per cui non arrechino danni a persone e/o cose a qualunque titolo, ogni e qualsiasi danno diretto e/o indiretto alle cose e/o alle persone che derivasse dal mancato e/o tardivo e/o errato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, delle normative vigenti, della buona regola d'arte, sia relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, sia relativamente all'espletamento dei servizi e forniture eventualmente oggetto d'appalto, sarà da ritenersi a tutti gli effetti di totale, assoluta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, intendendosi l'Amministrazione Comunale e tutto il personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto esonerati da ogni conseguenza diretta e/o indiretta e da ogni danno diretto e/o indiretto alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto, rimanendo sempre l'Amministrazione Comunale e tutto il personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto rilevati ed indenni.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione dei lavori ed espletamento dei servizi e forniture affidatigli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la responsabilità stessa dell'Appaltatore. La presenza in luogo del personale dell'Amministrazione Comunale e/o del personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto e l'eventuale approvazione di opere, progetti, piani, preventivi od elaborati qualsiasi da parte dell'Amministrazione e/o della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, non limitano e non riducono tale piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora l'Amministrazione dovesse corrispondere direttamente od indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare all'Amministrazione la spesa sostenuta e ciò per

patto espresso. Dette somme verranno rimborsate all'Amministrazione mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all'Appaltatore.

In particolare si ricorda che l'Appaltatore ha piena e esclusiva responsabilità per ogni pregiudizio o danno derivante all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed agli utenti dall'inosservanza delle leggi vigenti e delle prescrizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori verranno effettuati a favore dell'appaltatore **Stati di Avanzamento Lavori ogni volta che il suo credito risultante dalla contabilizzazione raggiunga almeno l'ammontare di € 80.000,00 (ottantamila/00 euro).**

A tal fine il direttore dei lavori redige uno **stato di avanzamento**, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Entro e non oltre 45 giorni dalla maturazione dello stato d'avanzamento, il responsabile del procedimento emette apposito certificato di pagamento. L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, prima di dar luogo al pagamento degli stati di avanzamento.

Sull'importo netto dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta pari allo 0,50%, a garanzia di eventuali inadempimenti dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. Nella contabilizzazione dei lavori si tiene conto soltanto di quelli regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori.

Art. 22 - PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, l'appaltatore sarà garante delle opere e forniture eseguite sino a che non sia intervenuto, con esito positivo, il collaudo finale dell'opera o Certificato di Regolare esecuzione (quando previsto a norma di legge). Per il tempo di cui sopra, l'appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite, a sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti o i deterioramenti che si verificassero, anche dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere. E' sempre valida la prescrizione di cui all'art. 1669 del codice civile in merito alla rovina e difetti di cose immobili.

Art. 23 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore

dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;

- b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali stradali (bituminosi, aridi, terreni in sito, della struttura stradale), e tutte le prove idonee a comprovare l'ottimale esecuzione delle opere e i materiali utilizzati.
- f) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibile con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta alle realizzazioni delle opere simili;
 - m) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti sui cantieri mobili e del codice della strada a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - n) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - o) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - p) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto nel capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) L'adozione, nel complemento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Hera, Lepida, ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, nonché tutte le assunzioni di responsabilità richieste dagli Enti, in relazione all'esecuzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 3. L'appaltatore è tenuto a attenersi a quanto prescritto del presente capitolato speciale oltre a quanto previsto nel punto precedente.
 4. L'obbligo dell'Appaltatore ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. L'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza in generale; in particolare l'Appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e normative vigenti e dovrà verificare che anche tutti gli altri soggetti partecipanti ai lavori provvedano alla medesima disposizione per il personale loro facente capo.
6. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia municipale e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché il Codice della Strada e le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
7. La fornitura e l'esposizione di pannelli informativi di cantiere da esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, esemplari di pannelli/totem informativi riguardanti l'intervento di cui all'oggetto. In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione concordata. Sarà obbligo ed onere dell'appaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli, ricorrendone la necessità (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.). Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l'Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di €. 3.000,00.
8. A norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006 e s.m.i., dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.
9. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché nel caso in cui venga disposta la sospensione degli interventi da parte dalla D.L. e/o dal Responsabile del Procedimento, per una causa qualsiasi ai sensi di legge, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'impresa appaltatrice e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola; la conservazione e custodia dei materiali e delle opere giacenti in cantiere.
10. Sono a carico dell'appaltatore tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi ed utensili e tutto quanto insomma può occorrere per dare compiuta e perfezionata l'opera. Saranno del pari a carico dell'Impresa assuntrice tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento provvisorio delle acque, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per permettere l'esecuzione degli interventi operativi previsti dall'Appalto.
11. E' a carico dell'appaltatore il trasporto di materiali non utilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni; lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità alle vigenti norme di legge. Prima dell'inizio degli interventi l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla D.L. e al Responsabile del Procedimento

l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, predisponendo ove necessario il piano di smaltimento secondo le prescrizioni delle autorità competenti; in particolare dovranno essere conferiti a discarica autorizzata i materiali plastici e i residui dei prodotti vernicianti o simili.

12. Gli oneri derivanti da interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorità esterne all'Amministrazione, o per esigenze particolari dell'Amministrazione stessa, che non saranno considerate cause di forza maggiore.
13. Gli oneri economici e non economici derivanti da interruzioni o rallentamenti del lavoro richiesto in relazione alla presenza nelle aree di cantiere di sotto e sopra servizi, nonché dei lavori connessi a questi ed alle interferenze relative tra i sotto e sopra servizi ed i lavori in appalto.
14. Gli oneri economici e non economici derivanti da interruzioni o rallentamenti del lavoro richiesto in relazione agli utenti, pubblici e privati, cittadini, residenti, delle aree di lavoro o delle aree prossime ai lavori (utenti stradali, pedonali, proprietari privati, frontisti, negozianti, pubblici e privati esercenti, ecc.).
15. Tutti i materiali saranno coperti dalle garanzie d'uso e da quelle richieste dalle specifiche tecniche, nonché certificate secondo le norme di certificazione dei materiali da costruzione vigenti. Decorrenza della garanzia: dalla data di ultimazione dell'intervento. Pertanto nel periodo di garanzia, anche dopo la fine dell'appalto, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'impresa tutte le operazioni di manutenzione e di ripristino o sostituzione che per usura o cause naturali, escluso solo il caso di incidenti o vandalismo, a giudizio dell'Amministrazione, si rendessero necessarie.

Art. 24 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
 - e) a presentare preventivamente alla posa, i certificati dei materiali e relative schede tecniche, alla D.L. per la relativa accettazione preventiva, pena la rimozione e la messa in ripristino.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnanti dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore è obbligato alla ricognizione prima dei lavori in senso stretto, in contraddittorio con gli Enti gestori (pubblici e privati) dei sottoservizi o sopra servizi delle utenze energetiche, linee dati, telefoniche e quant'altro per la valutazione delle interferenze con sottoservizi e tubazioni, oltre a quanto prescritto dal presente capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, senza titolo di compensi particolari:

Contratto e tasse:

- a) Le spese relative all'appalto ed alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso;
- b) I diritti di segreteria;
- c) Le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto;
- d) Le spese e tasse per eventuali occupazione di suolo pubblico secondo le leggi e normative vigenti;

Art. 25 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, qualora il direttore lavori sentito il responsabile del procedimento ritenga non idonei i materiali scavati per lavorazioni in appalto di rinterri, riempimenti o opere in materiali aridi, o comunque se siano considerati "rifiuto" a norma di legge, devono essere trasportati **in discarica autorizzata**, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento a discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, qualora il direttore lavori sentito il responsabile del procedimento ritenga idonei i materiali scavati per lavorazioni in appalto di rinterri, riempimenti o opere in materiali aridi, devono essere asportati, trasportati, stoccati in area dell'Appaltatore, vagliato per il riutilizzo e successivamente steso/ricompattato per l'appalto in oggetto, il tutto negli oneri compresi per l'appalto e a cura dell'appaltatore. In alternativa la stazione appaltante potrà richiedere il deposito del materiale ritenuto idoneo, presso propri magazzini e depositi, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e / fresature.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 26 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante;

2. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 646 del 13 Settembre 1982 (per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedono la custodia continuativa secondo le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore lavori), la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 27 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI – PROVE

I materiali dovranno essere della migliore qualità e secondo le prestazioni prescritte in progetto, con marcatura CE, e schede che devono essere consegnate alla Direzione Lavori. E' responsabilità della Direzione Lavori l'accettazione dei materiali. L'esecutore deve presentare alla Direzione Lavori preventivamente alla posa, i certificati dei materiali e relative schede tecniche (di materiali, dei lavorati e semi-lavorati), per la relativa accettazione preventiva, pena la rimozione e la messa in ripristino.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prove per la certificazione dei materiali, e le prove richieste dalla Direzione Lavori anche in cantiere, prima e dopo la posa in opera, per i controlli necessari ai controlli.

Art. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui vengono riportate le vicende inerenti all'esecuzione dei lavori.

Esaminata la documentazione acquisita, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il direttore dei lavori accerta i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche

rispondano ai requisiti.

Art. 29 - COLLAUDO PROVVISORIO E COLLAUDO DEFINITIVO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori verrà eseguito secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per l'appalto in oggetto, essendo l'importo inferiore alla soglia del milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, emesso non oltre 3 mesi dal certificato di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle more delle risoluzioni delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini dalla Stazione Appaltante. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 - CLAUSOLE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Inoltre l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cottimista) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente lotto di appalto, nonché il Codice CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 163/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - OBBLIGHI DI CONDOTTA

Ogni operatore economico coinvolto nell'appalto e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, subappaltatori, cottimisti, si impegnano altresì, pena la risoluzione dell'affidamento, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal combinato disposto dell'art.2, comma 3 del D.P.R n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e degli art.3, comma 1, lett. b) e art 5 del Codice di Comportamento del Comune di Alfonsine.